



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

N° **5** Reg. delib.

31/01/2018

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F ANNO 2018 – ALIQUOTA UNICA – MODIFICA REGOLAMENTO

Nell'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO**, alle ore **16:00**, in Borghetto Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Sono presenti i Sigg.ri:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
VACCA CINZIA	X	
MORENO ROBERTO	X	
SEVEGA ALESSANDRO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
ALLEGRI MASSIMO	X	
MARITANO GIANCARLO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
VILLA PIER PAOLO	X	
GUZZARDI DANIELA	X	
TOTALE	13	0

Assiste alla seduta il Segretario comunale **STELLA FRANCESCA**.

ALESSANDRO SEVEGA, nella sua qualità di **PRESIDENTE del CONSIGLIO**, assume la presidenza e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F ANNO 2018 – ALIQUOTA UNICA – MODIFICA REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera n. 39 del 11.12.2017 ad oggetto: “*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, comma 1. Del tuel 267/2000 – approvazione*”; ed in particolare la pagina 46 e dell'allegato 1 – schema istruttorio e la pag. 4 dell'allegato 2 – Relazione dell'organo di revisione;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote I.R.PE.F. di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'I.R.PE.F. e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

4. variare l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
5. stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'I.R.Pe.F., con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
6. individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. **44** in data **19.06.2012**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 01.01.2012 il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.PE.F. che prevedeva aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 7 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale I.R.PE.F.
Fino a € 15.000	0,60%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75%
Oltre € 75.000	0,80%

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. **84** del **20.12.2017** ad oggetto: "Addizionale comunale I.R.PE.F. anno 2018 – aliquota unica – proposta modifica regolamento" con la quale l'organo esecutivo approvava le modifiche al regolamento approvato con la succitata delibera eliminando le aliquote a scaglioni ed adottando un'aliquota unica dello 0,80%;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 42, lett. a) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), è in vigore il "blocco" all'aumento dei tributi locali anche per l'anno 2017;

VISTO che l'ente ha deliberato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del Tuel e che, pertanto, non si applica il contenuto del succitato art. 1;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. eliminando le aliquote flessibili di cui sopra e stabilendo un'unica aliquota nella misura dello 0,80%;

DATO ATTO che gli incassi relativi all'addizionale comunale I.R.PE.F., come da rendiconto 2016, ammontano a circa euro 313.900,00;

QUANTIFICATO presuntivamente il gettito dell'addizionale I.R.PE.F. derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,80% in un importo compreso tra un minimo di euro 394.489,00 ed un massimo di euro

482.152,00, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili I.R.PE.F. messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2014 (ultimo anno disponibile);

VISTO il parere positivo reso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7 in data 22.01.2018;

VISTO l'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l'anno 2002) il quale dispone che "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l'approvare dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione";

VISTI:

- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
- lo Statuto comunale;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dal responsabile del Servizio interessato, dott.ssa Cristina Riolfo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Con voti favorevoli n.9, contrari n.4 (Villa, Guzzardi, Maritano, Oliva), espressi in forma palese per alzata di mano, su n.13 presenti, votanti n.13, astenuti nessuno,

D E L I B E R A

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **44** in data **19.06.2012**, esecutivo, come di seguito indicato, nel testo che si compone di n. 7 (sette) articoli;

TESTO PREVIGENTE - delibera C.C. n. 44 del 19.06.2017	TESTO MODIFICATO – delibera C. C. n. ____ del 31.01.2018										
Art. 1	Art. 1										
Variazione dell'aliquota di compartecipazione	Variazione dell'aliquota di compartecipazione										
<p>1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F.:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Scaglioni di reddito complessivo</th> <th style="text-align: center;">Aliquota addizionale comunale I.R.PE.F.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fino a € 15.000</td> <td style="text-align: center;">0,60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Oltre € 15.000 e fino a € 28.000</td> <td style="text-align: center;">0,65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Oltre € 28.000 e fino a € 55.000</td> <td style="text-align: center;">0,70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Oltre € 55.000 e fino a € 75.000</td> <td style="text-align: center;">0,75%</td> </tr> </tbody> </table>	Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale I.R.PE.F.	Fino a € 15.000	0,60%	Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65%	Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70%	Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75%	<p>1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2018, è prevista un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. nella misura dello 0,80%.</p> <p>2. Tale aliquota dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.</p>
Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale I.R.PE.F.										
Fino a € 15.000	0,60%										
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65%										
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70%										
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75%										

Oltre € 75.000	0,80%
----------------	-------

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.
3. Tali aliquote dovranno intendersi tacitamente confermate anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

Art. 2

Soggetti passivi

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Borghetto Santo Spirito alla data del 1 gennaio di tale annualità.

Art. 3

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 4

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Borghetto Santo Spirito attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 241/1997.

Art. 2

Soggetti passivi

2. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Borghetto Santo Spirito alla data del 1 gennaio di tale annualità.

Art. 3

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 4

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Borghetto Santo Spirito attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente qualora la pubblicazione risulti successiva a tale termine

Art. 5

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
 - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n.322/1998.

Art. 6

Pubblicazione e informativa

1. Il servizio finanziario del Comune provvederà agli adempimenti relativi alla pubblicazione della delibera comunale concernente le modifiche delle aliquote sul sito internet www.finanze.it, individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.
L'efficacia della delibera decorrerà dalla

all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 241/1997.

4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, determinato secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. **Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 175/2014, l'acconto deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote vigenti nell'anno precedente.**

Art. 5

Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo,
 - trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n.322/1998.

Art. 6

Pubblicazione e informativa

1. Il servizio finanziario del Comune provvederà agli adempimenti relativi alla pubblicazione della delibera comunale concernente le modifiche delle aliquote sul sito internet www.finanze.it, **ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.Lgs. n. 23/2011.**
L'efficacia della delibera decorrerà dalla data della suddetta pubblicazione.

<p>data della suddetta pubblicazione. La stessa delibera comunale dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.</p> <p>2. Lo stesso Servizio procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n.360.</p>	<p>La stessa delibera comunale dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2014.</p> <p>2. Lo stesso Servizio procederà inoltre a garantire idonea informazione, nelle modalità ritenute più opportune, circa la sussistenza del presente obbligo di versamento, rendendo noto lo specifico codice comunale da utilizzare.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Rinvio</p> <p>Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n.360.</p>
--	---

2. di stabilire ed approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, una sola aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F nella misura dell'0,80%;
3. di quantificare presuntivamente il gettito dell'addizionale I.R.PE.F. derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,80% in un importo compreso tra un minimo di euro 394.489,00 ed un massimo di euro 482.152,00, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili I.R.PE.F. messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2014 (ultimo anno disponibile).
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente in via telematica, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2014;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

D E L I B E R A

di dichiarare, con favorevoli n.9, contrari n.4 (Villa, Guzzardi, Maritano, Oliva), espressi in forma palese per alzata di mano, su n.13 presenti, votanti n.13, astenuti nessuno, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. ANNO 2018 – ALIQUOTA UNICA – MODIFICA REGOLAMENTO.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dal servizio Finanziario si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **tecnica**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina RIOLFO
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto il servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **contabile**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina RIOLFO
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
Alessandro SEVEGA
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca STELLA
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca STELLA
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune e che:

- la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data _____
- la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Borghetto Santo Spirito, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca STELLA
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005